



CITTA' DI MANDURIA

Provincia di Taranto

DETERMINAZIONE

REG. GEN. N. 1413

DATA 16/12/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

OGGETTO: PIANO DI INTERVENTO RELATIVO ALL'AZIONE DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE PER I SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - PAC ANZIANI. NOMINA RUP. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CUP SERVIZIO SAD: I71G22000140001- CUP SERVIZIO ADI: I71G22000150001

Che con la sottoscrizione esprime il seguente

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

AVV. BENE ANNAMARIA

IL RESPONSABILE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA

Premesso che

- Con Decreto n. 359/PAC del 26 gennaio 2015 l’Autorità di Gestione ha adottato i Formulari e le Linee Guida contenenti le indicazioni per la presentazione dei Piani di intervento per i Servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti, da parte degli Ambiti/Distretti socio-sanitari o socioassistenziali aventi sede nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) relative al secondo atto di riparto delle risorse finanziarie di cui al decreto n. 240 del 7 ottobre 2014;
- Con Circolare n. 1515/ PAC del 23/3/2022 sono state fornite ai Beneficiari indicazioni circa le modalità operative per la presentazione della manifestazione di interesse a partecipare alle operazioni a regia territoriale denominate “Azioni di Rafforzamento Territoriale” per i servizi di cura all’Infanzia/Anziani non autosufficienti;
- Con Decreto n. 3784/PAC del 3/6/2022 e con il successivo Decreto n.3972/PAC dell’11 agosto 2022 sono state destinate risorse finanziarie alle citate “Azioni di Rafforzamento Territoriale”;
- Con Decreto 3785/PAC del 9 giugno 2022 è stata approvata la graduatoria del "Parco Progetti" per l’ammissione dei Beneficiari alle “Azioni di Rafforzamento Territoriale” secondo i criteri indicati con circolare del 23 marzo 2022, finanziate con le risorse riacquisite alla disponibilità dell’Autorità di Gestione;
- il Comune di Manduria (TA) in qualità di capofila dell’Ambito di 7 ha partecipato alla procedura selettiva presentando apposita manifestazione di interesse per l’ammissione al finanziamento di Azioni di Rafforzamento Territoriale per i servizi di cura agli anziani non autosufficienti per un importo complessivo pari a €. 351.582,99 (trecentocinquantunomilacinquecentottantadue/99);
- Con Decreto n 3987/PAC del 30/08/2022 è stato approvato il Piano di intervento relativo all’Azione di Rafforzamento territoriale per i servizi di cura agli anziani presentato dal Comune di Manduria (TA) in qualità di capofila dell’Ambito 7, per l’importo complessivo pari a €. 351.582,99 (trecentocinquantunomilacinquecentottantadue/99) così suddivisi: ADI importo €. 291.278,66- SAD importo €. 60.304,33 ;
- Che in data 28.09.2022 veniva trasmesso per accettazione dal Rappresentante legale del Comune di Manduria (TA) in qualità di capofila dell’Ambito 7 il “Disciplinare regolante i rapporti tra ministero dell’interno, autorità di gestione del programma nazionale servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti e Ambito 7 con Comune di Manduria (ta) quale Ente Capofila per la realizzazione del piano di intervento approvato con decreto n 3987/pac in data 30/08/2022”;

RITENUTO CHE

con Determinazione Dirigenziale n. 625 del 09.10.2020 del Responsabile del Piano Sociale di Zona si è dato avvio alla procedura di gara europea per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore per ogni singolo lotto di gara ai sensi dell’art. 54 ,comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. regolante i predetti servizi per il tramite della Centrale Unica di Committenza Montedoro, di seguito elencati :

- Lotto 1 CIG 8455761AB6 “Integrazione scolastica per alunni diversamente abili - art. 92 del Reg. Reg.n. 4/2007 e ss.mm.ii. – Budget €. 1.342.388,50 –

- Lotto 2 CIG 8455770226 “Servizi di Cura Domiciliari (A.D.I. e S.A.D.)” – artt. 87 ed 88 del Reg. Reg. n.4/2007 e ss.mm.ii. – Budget €. 1.110.711,07 –
 - Lotto 3 CIG 8455779991 “Assistenza Educativa Domiciliare (A.D.E.)” – art. 87bis del Reg. Reg. n.4/2007 e ss.mm.ii. – Budget €. 462.317,02 ;
 - Lotto 4 CIG 845579893F “Asilo Nido e Sezione Primavera” – art. 53 del Reg. Reg. n. 4/2007 e ss.mm.ii. – Budget €. 1.401.954,21;
- che con determinazione del Responsabile del Piano Sociale di Zona n. 795 del 18.09.2021 avente ad oggetto “GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER IL TRAMITE DELLA CUC MONTEDORO. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CURA DOMICILIARE (ADI E SAD)” ARTT. 87 BE 88 DEL REG.REG. N.472007 E SS.MM.II.- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA – APPROVAZIONE SOTTO RISERVA DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. - PRENOTAZIONE DI SPESA.-CIG: 8455770226” si è proceduto alla aggiudicazione, sotto riserva di efficacia, il servizio di cui al Lotto 2 CIG 8455770226 Servizi di cura Domiciliare (A.D.I. e S.A.D.) artt. 87 e 88 del Reg. Reg. n. 4/2007 e ss.mm.ii. a Coop. Soc. DOMUS, con sede a Taranto, in Piazzale Dante n. 5, che ha offerto un ribasso del 8,50% sull'importo del servizio a basa di gara con contestuale consegna del servizio in via d'urgenza giusto verbale del 29.09.2021 ex art. 32 c. 8 D.Lgs. 50/2016;
 - che con determinazione del Responsabile del Piano Sociale di Zona RGN 376 del 29.04.2022 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio di cui al Lotto 2 CIG 8455770226 “Servizi di cura Domiciliare (A.D.I. e S.A.D.) “-- artt. 87 e 88 del Reg. Reg. n. 4/2007 e ss.mm.ii. a Coop. Soc. DOMUS, con sede a Taranto, in Piazzale Dante n. 5, P.IVA: 05000960723;
 - che in data 25.05.2022 è stato firmato il contratto dinanzi al Segretario Generale dell'Ente Capofila Manduria, dott.ssa Maria Eugenia Mandurino, repertoriato con n. 444;

RITENUTO di dover utilizzare la somma complessiva di € 351.582,99 per “Servizi di cura agli anziani non autosufficienti” all'interno dell'Accordo Quadro in essere;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'accertamento in entrata sul capitolo E 144 – Versante il MINISTERO DELL'INTERNO - AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI – per la somma complessiva di € 351.582,99, ripartita tra l'annualità 2022 e 2023 come segue: € 43.947,87 per l'esercizio finanziario 2022 e la restante parte di € 307.635,12 a valere sull'esercizio finanziario 2023;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'assunzione dell'impegno pluriennale di spesa in favore dell'aggiudicataria Coop. Soc. DOMUS per il servizio di cure domiciliari a far data dal 20.12.2022 fino al 30.06.2023 limitatamente agli **anziani over 65** in stato di non autosufficienza sul capitolo U 1355/1 a favore di Domus Coop. Soc. per la somma complessiva di € 351.582,99, così suddivisa: € 43.947,87 per l'esercizio finanziario 2022 e la restante parte di € 307.635,12 a valere sull'esercizio finanziario 2023;

CONSIDERATO CHE

- è necessario ripartire le quote da impegnare, sulla base dei servizi richiesti da erogare, in tale misura: servizio **ADI importo €. 291.278,66** e servizio **SAD importo €. 60.304,33** ;
- alle suddette misure sono stati associati i seguenti CUP:

1) Servizio ADI: CUP I71G22000150001

2) Servizio SAD: CUP I71G22000140001

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 14/06/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.1 87 del 22/06/2022 con cui è stato approvato Il Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance Triennio 2022/2024;

VISTO il Decreto Sindacale n. 36 del 30/09/2022 con il quale la scrivente è stata confermata Responsabile del Piano Sociale di Zona;

VISTI:

- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e SS.MM.II;
- il D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali ;
- il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. ”Norme su procedimento amministrativo”;
- lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO l’art. 107 del il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 -Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

RITENUTO di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento l’Avv. Annamaria Bene

ACCERTATO che il RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non si trova in situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall’art. 7 del DPR 62/2013;

Attesa la propria competenza in merito,

DETERMINA

di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

- **Di accertare** la somma complessiva di €. 351.582,99 sul capitolo E 144 esercizio finanziario 2022 e 2023 per l'attuazione della misura " Azioni di Rafforzamento Territoriale per i servizi di cura agli Anziani non autosufficienti, come segue:

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art.	144	Descrizione	CONTRIBUTO STATALE PROGRAMMA NAZIONALE PAC ANZIANI		
Codice PdC	E.2.01.01.01.001		ENTRATE NON RICORRENTI	NO	
Versante	MINISTERO DELL'INTERNO AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI				
Causale	PAC Anziani non autosufficienti over 65 - 2022				
Importo complessivo	€ 43.947,87				

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	144	Descrizione	CONTRIBUTO STATALE PROGRAMMA NAZIONALE PAC ANZIANI		
Codice PdC	E.2.01.01.01.001		ENTRATE NON RICORRENTI	NO	
Versante	MINISTERO DELL'INTERNO AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI				
Causale	PAC Anziani non autosufficienti over 65 - 2023				
Importo complessivo	€ 307.635,12				

- **di impegnare** ai sensi dell'art. 183 comma 1, D.lgs 267/2000, in favore di Coop. Soc. DOMUS la somma di € 291.278,66 per il servizio ADI sul bilancio 2022 - 2023, come di seguito riportato:

Eserc. Finanz.	2022	
-----------------------	------	--

Cap./Art.	1355/1	Descrizione		PROGRAMMA NAZIONALE PAC ANZIANI	
PdC finanz.	U.1.04.02.0 2.999	CIG	8455770226	CUP: I71G22000150001	
Creditore	SOOC. COOP. DOMUS				
Causale	SERVIZI di assistenza domiciliare ADI - 2022				
Modalità finan.	MINISTERO DELL'INTERNO AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI				
IVA/Split	SI			Importo complessivo	€ 30.763,51

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	1355/1	Descrizione		PROGRAMMA NAZIONALE PAC ANZIANI	
PdC finanz.	U.1.04.02.0 2.999	CIG	8455770226	CUP: I71G22000150001	
Creditore	SOOC. COOP. DOMUS				
Causale	SERVIZI di assistenza domiciliare ADI - 2023				
Modalità finan.	MINISTERO DELL'INTERNO AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI				
IVA/Split	SI			Importo complessivo	€ 260.515,15

- **di impegnare** ai sensi dell'art. 183 comma 1, D.lgs 267/2000 in favore di Coop. Soc. DOMUS la somma di € 60.304,33 per il servizio **SAD** esercizio finanziario 2022 e 2023, come di seguito riportato:

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art.	1355/1	Descrizione		PROGRAMMA NAZIONALE PAC Anziani	

PdC finanz.	U. 1.04.04.02. 02.999	CIG	8455770226	CUP: I71G22000140001	
Creditore	SOOC.COOP. DOMUS				
Causale	SERVIZI di assistenza domiciliare SAD - 2022				
Modalità finan.	MINISTERO DELL'INTERNO AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI				
IVA/Split	SI			Importo complessivo	€ 13.184,36

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	1355/1	Descrizione	PROGRAMMA NAZIONALE PAC Anziani		
PdC finanz.	U. 1.04.04.0 2.02.999	CI G	845577022 6	CUP: I71G22000140001	
Creditore	SOOC.COOP. DOMUS				
Causale	SERVIZI di assistenza domiciliare SAD - 2023				
Modalità finan.	MINISTERO DELL'INTERNO AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI				
IVA/Split	SI			Importo complessivo	€ 47.119,97

- **di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti derivante dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio 2022 e con i vigenti vincoli di finanza pubblica;
- **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- **di confermare** quale Rup della presente misura l'Avv. Annamaria BENE
- **di dare atto** che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;
- **di dare atto** che i CUP associati sono:
 - Servizio ADI: CUP I71G22000150001
 - Servizio SAD: CUP I71G22000140001

- **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D. Lgs. 33/2013 s.m.i..
- **di dare atto** che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Responsabile dei servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 151 e 147bis del D.lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Piano Sociale di Zona
Avv. Annamaria BENE

COMUNE DI MANDURIA

(Provincia di Taranto)

Repertorio n. 444

REPUBBLICA ITALIANA

**CONTRATTO DI APPALTO DI ACCORDO QUADRO AI SENSI
DELL'ART. 54, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.
REGOLANTE I RAPPORTI E LE CLAUSOLE RELATIVE AGLI
APPALTI SPECIFICI DEL SERVIZIO DI CUI AL LOTTO 2:
"SERVIZI DI CURA DOMICILIARI (ADI e S.A.D.)" – ARTT. 87 ED 88
DEL REG. REG. N. 4/2007 E SS.MM.II. PER TUTTO IL PERIODO DI
VIGENZA
- CIG: 8455770226 CPV: 85312000-9.**

L'anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di maggio, in Manduria (TA), presso la sede comunale, ubicata in via Fra B. Margarito, 1, avanti a me dott.ssa Maria Eugenia Mandurino, Segretario Generale del Comune di Manduria (TA), domiciliato, per la carica, presso la predetta sede comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e che in questo atto è rogante in nome e per conto dell'Ambito Territoriale n. 7 di cui il Comune di Manduria è Capofila, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo tra le parti, aventi i requisiti di legge sono comparsi:

per la parte committente:

l'Avv. Annamaria Bene, incaricato giusto Decreto Sindacale n. 20 del 29.03.2022 a svolgere le funzioni di Dirigente Responsabile dell'Ambito

Territoriale 7 con Comune di Manduria Capofila, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Manduria, con i poteri di cui all'art. 107 del D.Lgs.267/2000, in nome, per conto e nell'interesse dell'Ambito Territoriale, codice fiscale n. 80009070733 in seguito indicato "Amministrazione";

per la parte appaltatrice:

il Sig. Sig. Roma Pasquale nato a Taranto il 03/01/1974, residente in Taranto (Ta) in via Nazario Sauro n. 4, c.f. RMO PQL 74A03 L049Z, in qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Cooperativa Coop. Soc. Domus, con sede in Taranto (Ta), in Piazza Dante n. 5, p. iva e cod. fisc. 05000960723, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Taranto, al n. TA - 158644 che nel proseguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Fornitore".

Le sopra costituite parti, della cui identità io, ufficiale rogante, sono personalmente certa, dichiarano di rinunciare, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e, dopo aver premesso:

- con Determinazione di cui al R.G. con il n. 625 del 09/10/2020, è stata avviata la procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 decreto legislativo n. 50 del 2016 per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. regolante i servizi di:

Lotto 1: "Integrazione scolastica per alunni diversamente abili" - art. 92 del Reg. n. 4/2007 e ss.mm.ii. - Budget €. 1.342.388,50 -

Lotto 2: "Servizi di Cura Domiciliari (A.D.I. e S.A.D.)" - artt. 87 ed 88 del Reg. n. 4/2007 e ss.mm.ii. - Budget €. 1.110.711,07 -

Lotto 3: “Assistenza Educativa Domiciliare (A.D.E.)” – art. 87bis del Reg. Reg. n. 4/2007 e ss.mm.ii. – Budget €. 462.317,02 -

Lotto 4: “Asilo Nido e Sezione Primavera” – art. 53 del Reg. Reg. n. 4/2007 e ss.mm.ii. – Budget €. 1.401.954,21 -

da svolgersi tramite la Centrale Unica di Committenza Montedoro;

- con Determinazione di cui al R.G. con il n. 160 del 15/10/2020 è stata approvata la documentazione di gara;

- in esecuzione di quanto precede, l’Amministrazione ha indetto con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 122 del 19/10/2020 e sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S 202 del 16/10/2020, una procedura aperta per la stipula di accordi quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016, per ciascuno dei lotti oggetto della procedura;

- con Determinazione di cui al R.G. con il n. 107 del 24/02/2021 sono stati nominati i componenti la Commissione giudicatrice per l’esame delle offerte tecniche e delle offerte economiche;

- con Determinazione di cui al R.G. con il n. 795 del 18/09/2021, attesi gli esiti di procedura di cui al Verbale di Commissione n. 5 del 01/06/2021 e della relativa relazione di congruità del 20/05/2021, la Stazione Appaltante procedeva all’approvazione dei Verbali di gara ed alla proposta di aggiudicazione dell’Accordo Quadro relativo al servizio di cui al Lotto 2, oggetto del presente Accordo Quadro;

- con Determinazione di cui al R.G. con il n. 376 del 29/04/2022 veniva disposta l’aggiudicazione definitiva dell’Accordo Quadro relativo al servizio “Servizi di Cura Domiciliari (A.D.I. e S.A.D.)” – artt. 87 ed 88 del Reg. Reg.

n. 4/2007 in favore della Società Cooperativa Sociale Società Cooperativa Coop. Soc. Domus, con sede in Taranto (Ta), in Piazza Dante n. 5, p. iva e cod. fisc. 05000960723, per un importo di aggiudicazione pari ad Euro 1.016.300,63 (unmilionesedicimilatrecento/63) oltre ad iva 5% per la durata di 16 mesi a partire dalla sottoscrizione del presente Accordo;

- il Comune di Manduria – ente capofila, per il finanziamento dei servizi del Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale n. 7, tra cui il servizio di “Servizi di Cura Domiciliari (A.D.I. e S.A.D.)” – artt. 87 ed 88 del Reg. Reg. n. 4/2007 impiega risorse plurime e di varia provenienza, tra cui:

conferimenti annuali dei Comuni associati destinati all’organizzazione e alla gestione dei servizi del Piano Sociale;

quota del Fondo regionale per la Non Autosufficienza (FNA);

quota del Fondo Globale Socio Assistenziale (FGSA);

quota del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS);

quota del Fondo Povertà;

utilizzo di risorse eventuali europee, nazionali e regionali specifiche;

reimpiego di quote di compartecipazione degli utenti;

- i contratti di fornitura verranno stipulati a tutti gli effetti tra l’Amministrazione ed il Fornitore aggiudicatario in base alle modalità e ai termini indicati nel presente accordo quadro nonché nei limiti dei trasferimenti di risorse effettuati in favore dell’Amministrazione;

- il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta per il lotto di riferimento e, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito

nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti di Fornitura;

- la stipula del presente accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione nei confronti del Fornitore in quanto ha lo scopo di stabilire, ex ante,

- le clausole relative ai contenuti obbligazionari dei successivi contratti attuativi di affidamento nel periodo di validità del presente accordo quadro;

- i singoli Contratti di Fornitura verranno stipulati a tutti gli effetti tra l'Amministrazione ed il Fornitore affidatario del singolo Appalto Specifico, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;

- il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva nei confronti del Comune di Manduria, rilasciata dalla "ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A." ed avente n 1871004 per un importo di Euro cinquantamilaottocentesedici= (50.816 /00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro;

stante quanto sopra premesso, le parti, come sopra costituite, intendono
vincolarsi con formale contratto e, pertanto, convengono e stipulano quanto
segue

Articolo 1

(Definizioni)

Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:

Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dall'Amministrazione, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;

Amministrazione Contraente: il Comune di Manduria in qualità di Ente capofila dell'Ambito Territoriale n. 7;

Fornitore: il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Appalti Specifici;

Capitolato Speciale: il documento allegato al presente atto che disciplina le caratteristiche del servizio e gli adempimenti ad esso correlati;

Appalto Specifico o contratto di fornitura: contratto che si perfeziona con la ricezione (e nei limiti) degli Ordini di fornitura dell'Amministrazione;

Ordine di fornitura: l'atto inviato dall'Amministrazione al Fornitore, con il quale l'Amministrazione medesima affida il servizio in favore dell'utenza.

Articolo 2

(Documentazione)

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati, ma depositati agli atti dell'Ufficio competente:

il Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato speciale d'Appalto, i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante in sede di gara con valore interpretativo delle prescrizioni del Capitolato e del Disciplinare;

l'offerta economica dell'aggiudicatario;

l'offerta tecnica dell'aggiudicatario;

la polizza assicurativa RCT/RCO;

la polizza fidejussoria attinente la garanzia definitiva;

il Patto di integrità, sottoscritto in sede di gara.

Articolo 3

(Normativa di riferimento)

Il presente Accordo Quadro è regolato, in via graduata:

dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;

dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;

dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Amministrazione di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;

dalle norme in materia di Contabilità dell'Amministrazione;

dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

dal Codice deontologico dell'Amministrazione approvato con deliberazione della Giunta del Comune di Manduria n. 121 del 20/12/2013 e modificato con deliberazione della C.S. con poteri di giunta n. 79 del 16/05/2019 di cui il Fornitore dichiara aver preso visione e di accettare;

i singoli Appalti Specifici saranno regolati dalle disposizioni indicate nella documentazione di cui al precedente articolo, nonché dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.

In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.

Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore,

quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, l'Amministrazione, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

Articolo 4 –

(Oggetto dell'Accordo Quadro ed importo massimo presunto degli affidamenti nel periodo di vigenza)

L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte dell'Amministrazione dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti di Fornitura aventi ad oggetto la fornitura di "Servizi di Cura Domiciliari (A.D.I. e S.A.D.)" – artt. 87 ed 88 del Reg. Reg. n. 4/2007 in favore di utenti dell'Ambito Territoriale di Manduria (Ta), alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi Allegati.

Il presente Accordo Quadro, relativo al Lotto 2 è concluso con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a dare esecuzione ai Contratti di Fornitura che si perfezionano con la ricezione dell'Ordine di fornitura (e nei limiti dello stesso) inviato dall'Amministrazione, quale affidamento

dell'Appalto Specifico basato sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.

Il valore massimo stimato presunto degli affidamenti nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro ammonta a complessivi € 1.016.300,63 IVA esclusa, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto degli Appalti Specifici che potranno essere affidati nel quadriennio in virtù dell'Accordo Quadro medesimo.

Al fine di affidare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, l'Amministrazione procede:

alla definizione dell'oggetto del Singolo Appalto, del quantitativo e dell'importo contrattuale, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati;

all'affidamento dell'Appalto Specifico in favore del Fornitore mediante stipula in forma di scrittura privata;

all'invio degli ordini di fornitura al Fornitore, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e conseguente perfezionamento del Contratto di Fornitura nei limiti degli ordini di fornitura medesimi.

L'Amministrazione procedente si riserva di incrementare le prestazioni complessive del Lotto appaltato ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del Codice entro i limiti di un quinto dell'importo complessivo di aggiudicazione.

La durata dell'ultimo contratto appaltato in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle

prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.

Articolo 5

(Durata)

La durata di validità dell'Accordo quadro è fissata fino alla data del 31.12.2023 a partire dalla sottoscrizione dello stesso e nei limiti degli importi dichiarati all'avvio della procedura.

I singoli contratti sono appaltati entro i limiti delle condizioni fissate dall'accordo stesso, senza necessità di completamento dell'offerta.

L'Amministrazione procedente, qualora si rendesse necessario, si riserva di prorogare, nei limiti di cui all'art. 54 comma 1 del Codice, la durata dell'Accordo Quadro.

Articolo 6

(Prezzi e vincoli degli appalti specifici)

Salvo quanto specificato all'art. 12 del Capitolato Speciale, il corrispettivo per ciascun appalto specifico è determinato dall'importo corrispondente al prodotto tra il prezzo orario di cui all'offerta economica ed il numero di ore di servizio effettuate ivi comprese quelle incrementalmente per effetto delle varianti migliorative di cui all'offerta tecnica, i quali rappresentano quindi un vincolo per il Fornitore.

La quantità di servizio richiesto sarà dipendente, oltre che dal rapporto tra risorse stanziare e offerta economica del Fornitore, anche da variazioni legate alla domanda, sia per eccesso che per difetto e pertanto non sussiste impegno per l'Amministrazione alla garanzia di prestazione di servizio per alcun monte ore minimo.

Il presente Accordo Quadro è finanziato con le risorse indicate in premessa ed oggetto di trasferimento in favore dell'Amministrazione contraente, pertanto, gli Appalti Specifici verranno stipulati alla luce del presente Accordo Quadro e secondo il variare dei suddetti trasferimenti.

Articolo 7

(Affidamento degli appalti specifici)

Ciascun Appalto Specifico verrà affidato dall'Amministrazione nel rispetto e alle condizioni stabilite all'Articolo 4 e 5 del presente atto.

Fermo quanto stabilito in altre Parti del presente Accordo Quadro e relativi

Allegati, nell'Ordine di Fornitura che verrà inviato al Fornitore affidatario dell'Appalto Specifico, l'Amministrazione:

determinerà l'importo contrattuale ed il quantitativo della fornitura;

prevederà il pagamento delle fatture nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa vigente di cui al D. Lgs. n. 231/2002 ss.mm.ii.;

prevederà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;

potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica, ivi compresa la clausola di revisione periodica dei prezzi ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 8

(Clausola sociale essenziale per l'esecuzione degli appalti specifici)

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, per l'esecuzione degli appalti specifici il fornitore è

tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del precedente appaltatore, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione del CCNL adottato per il proprio personale, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Articolo 9

(Responsabile del procedimento)

Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, Responsabile del Procedimento è l'Avv. Annamaria Bene, nominato giusto Decreto Sindacale n. 20 del 29/03/2022, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite.

Art. 10

(Obblighi e responsabilità del fornitore)

Il fornitore si impegna, senza eccezione alcuna, a:

A. fornire all'Ufficio di Piano, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo con le rispettive qualifiche di tutto il personale che intende impiegare nell'attività specifica, corredato dei curricula, compreso quello per le eventuali sostituzioni;

B. avviare entro i termini stabiliti dal Disciplinare di gara la formazione e l'aggiornamento degli operatori del servizio;

C. dare corso immediato ai servizi, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, eseguendo altresì i servizi conformemente a tutte le condizioni previste dal Capitolato, senza riserva alcuna, nonché in conformità del progetto presentato il cui contenuto ne costituisce obbligo per il fornitore;

D. dare immediatamente corso alle disposizioni impartite dal Responsabile dell'Ufficio di Piano successive a valutazioni di merito circa l'efficacia ed efficienza del servizio con riferimento ai risultati raggiunti;

E. garantire, qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati, la sostituzione del personale con altro di pari professionalità e qualifica (fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia), provvedendo tempestivamente al relativo aggiornamento dei citati elenchi nominativi, in caso di sostituzioni definitive;

F. sostituire, su richiesta motivata del Responsabile dell'Ufficio di Piano, il personale impegnato che non risulti idoneo a perseguire gli obiettivi e le finalità previste dai servizi affidati. La sostituzione dovrà avvenire al massimo entro 2 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, pena l'applicazione delle penali previste nel Capitolato;

G. sostituire l'operatore entro 48/ore dall'assenza dovuta per ragioni gravi e documentate senza che ciò comporti aumento di spesa e con il recupero delle ore non erogate prima della sostituzione. La predetta sostituzione dovrà essere effettuata con altro personale in possesso dei medesimi requisiti e titoli;

H. dotare ogni operatore di una scheda, opportunamente predisposta per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari, controfirmata dal soggetto indicato nel Capitolato;

I. dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il proprio personale di un Tesserino identificativo personale (con fotografia, generalità e qualifica professionale rivestita) contenente il logo dell'Ambito Territoriale nonché l'indicazione del soggetto giuridico di appartenenza. Il tesserino dovrà essere indossato e ben visibile durante il corso delle attività di servizio;

J. impiegare nella gestione del servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, oltre che corrispondente alle specifiche richieste di profilo professionale;

K. garantire l'applicazione integrale dei vigenti contratti, che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze, e il rispetto delle normative vigenti in materia di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni;

L. somministrare, secondo la tempistica concordata con il Responsabile dell'Ufficio di Piano, le Schede di valutazione della soddisfazione dell'utenza. Tale documentazione dovrà essere allegata alla Relazione conclusiva;

M. fornire, preventivamente all'avvio del servizio, la documentazione relativa al rapporto di lavoro instaurato con gli operatori complessivamente impiegati, per l'espletamento dell'appalto specifico;

N. mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali;

O. redigere una relazione di monitoraggio sulle attività evidenziando punti di forza, criticità ed eventuali proposte migliorative;

Inoltre si stabilisce che:

P. il fornitore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, tenendo fin da ora sollevata l'Amministrazione contraente da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio. Il fornitore dovrà stipulare regolare copertura assicurativa per il personale non dipendente ed altra idonea polizza nei confronti degli utenti che accedono ai servizi e dovrà altresì

segnalare immediatamente all'Ufficio di Piano tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità dei terzi. Restano comunque a carico del fornitore tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del servizio;

Q. è tassativamente vietato il subappalto del servizio, pena la risoluzione immediata del contratto e fatta salva ogni iniziativa per il risarcimento del danno;

R. le prestazioni d'opera da parte del personale impiegato dal fornitore non costituiscono rapporto d'impiego con il Comune di Manduria, capofila dell'Ambito Territoriale, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito dal presente atto e dagli appalti specifici;

S. in caso di sciopero il fornitore è tenuto ad effettuare servizi essenziali secondo quanto previsto dai vigenti CCNL per il personale;

T. l'Amministrazione contraente si riserva il diritto di rifiutare l'opera di uno o più operatori per inadempienza e/o inadeguatezza ad insindacabile giudizio rilevate dal responsabile dell'Ufficio di Piano; in tal caso, il fornitore è tenuto a sostituire tempestivamente l'operatore con altro in possesso dei requisiti previsti;

U. nel caso in cui il fornitore non provvedesse tempestivamente alla sostituzione del personale, anche nel caso di assenza, secondo quanto indicato nel Capitolato, sarà immediatamente applicata dall'Ufficio di Piano una penale pari a € 200,00 per ogni giorno di inadempienza all'ordine di sostituzione e/o assenza dell'operatore nel caso di mancata sostituzione. In

caso di ripetizione di una mancata e tempestiva sostituzione si applica la penale prevista dal Capitolato.

Articolo 11

(Modalità e pagamento del corrispettivo)

Ai fini della liquidazione delle competenze mensili il fornitore è tenuto:

ad indicare nella fattura il CUP (se presente) ed il CIG, la struttura, il periodo di riferimento, le ore di servizio per singolo operatore;

ad allegare il registro presenze del personale previsto dal Capitolato con relativo prospetto riepilogativo del monte ore mensile;

ad allegare le buste paga degli operatori con le relative ricevute di avvenuto bonifico delle competenze;

ad allegare la Relazione delle attività svolte nel periodo di riferimento.

Le fatture verranno liquidate dall'Amministrazione contraente mediante bonifico bancario, secondo il cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale indicata nel provvedimento di impegno di spesa sotteso l'appalto specifico, previa emissione del relativo mandato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione di cui sopra e comunque a seguito di esito positivo del DURC. Eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto.

Al personale impiegato si applica il CCNL nazionale e territoriale dichiarato in sede di gara ed in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono i servizi, stipulato dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto di appalto.

In caso di inadempienza contributiva si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni si applica la previsione del comma 6 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di cessione del credito, si rinvia alle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 12

(Garanzia definitiva)

A garanzia della perfetta esecuzione delle obbligazioni assunte dal Fornitore attraverso il presente accordo quadro, dell'esecuzione dei servizi nonché dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, il Fornitore medesimo ha dalla "ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A." ed avente n. 1871004 per un importo di Euro cinquantamilaottocentesedici= (50.816 /00), di cui all'art. 2 comma b delle "Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante": cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia a copertura dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici, rilasciata in favore dell'Amministrazione Contraente, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Articolo 1957, comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del beneficiario nonché la non opponibilità nei confronti dell'Amministrazione del mancato pagamento del premio da parte del debitore garantito.

La garanzia di cui al precedente comma 1 è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione dell'Accordo quadro.

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione Contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla rispettiva garanzia per l'applicazione delle penali.

Le garanzie coprono altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell'esecutore; il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.

La garanzia prestata in favore dell'Amministrazione sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della medesima Amministrazione verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini - progressivamente in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art.103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione Contraente per la garanzia rilasciata in suo favore.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal beneficiario.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro ed i correlati Contratti di Fornitura derivanti dall'affidamento dell'Appalto Specifico, fermo restando il risarcimento del danno.

Art 13

(Risoluzione)

In caso d'inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall'Amministrazione contraente, la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto l'Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la

cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'Articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;

l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'Articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;

qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro;

qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;

qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato speciale, ovvero quelle

migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo

Quadro;

qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento

definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui

al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto

salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui

all'Articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti

antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine

di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte

dell'Amministrazione;

nei casi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 15, 17, 19 e 20

del presente atto;

nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del

D.P.R. n.445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.

445/2000;

nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al

D. Lgs. n.231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche

Amministrazioni;

nell'ipotesi di frode posta in essere dal Fornitore;

in caso di applicazione reiterato di penali superiore a tre nel corso dell'anno.

Inoltre, l'Amministrazione si avvale della clausola risolutiva espressa di cui

all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti

la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl.90/2014 convertito in legge 114 del 2014.

In caso in cui l'Amministrazione accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte rispettivamente con l'Accordo Quadro e/o suoi Allegati o con i singoli Contratti di Fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto rispettivamente dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura, l'Amministrazione Contraente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione contraente potrà risolvere l'Accordo Quadro e/o i singoli Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi, previsti nel presente Accordo Quadro, di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i di Fornitura, l'Amministrazione, avrà diritto di escutere la rispettiva garanzia definitiva prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la garanzia definitiva, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.

In ogni caso di risoluzione, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto per uno dei casi di cui al presente articolo o per altre ipotesi in cui sia configurabile un comportamento doloso o colposo del Fornitore, sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare il servizio a terzi in danno al soggetto aggiudicatario. A quest'ultimo sono addebitate le maggiori spese che la Stazione appaltante dovesse sostenere in aggiunta a quelle previste dal contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali di legge.

Ove si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione del Fornitore in caso di risoluzione del contratto, si procederà a interpellare la ditta seconda classificata al fine di stipulare il contratto per l'affidamento del servizio alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta e, in caso negativo, si procederà a interpellare le successive ditte classificate utilmente in graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta, con addebito all'Impresa inadempiente di ogni conseguente spesa o danno. Qualora nessuna delle ditte interpellate fosse disponibile per l'aggiudicazione, l'Amministrazione si riserva di procedere mediante procedura negoziata con soggetti terzi, con addebito all'Impresa inadempiente di ogni conseguente spesa o danno.

Art 14

(Recesso)

Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 ter e 92, comma 4, del D. Lgs. n.159/2011, l'Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

giusta causa,

reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016; in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione Contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente da Contratto di Fornitura, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti di Fornitura, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

L'Amministrazione potrà recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dall'Accordo Quadro e da ciascun singolo Contratto di Fornitura, anche senza

motivazione e in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.

Il recesso dal presente Accordo Quadro è causa ostativa all'affidamento di nuovi Appalti Specifici e legittima il recesso dai singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Articolo 15

(Riservatezza)

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, e collaboratori, nonché dei propri eventuali subcontraenti e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il singolo Contratto di Fornitura e l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

Prima dell'inizio del servizio l'aggiudicatario dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile per la privacy il rappresentante legale dell'impresa.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003.

Articolo 16

(responsabile del Servizio)

Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore è la dott.ssa Maria Caforio.

Il Responsabile del Servizio è il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, salvo quant'altro previsto nel Capitolato Speciale.

Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Amministrazione.

Art. 17

(divieto di cessione)

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro, e/o i Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro.

Tenuto conto di quanto indicato in premessa sub a), l'Amministrazione si riserva la facoltà di cedere sia l'Accordo Quadro sia i correlati Contratti di Fornitura ad enti selezionati o costituiti appositamente per l'affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

Articolo 18

(Foro competente)

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione inerenti il presente Accordo Quadro e/o i relativi Contratti di Fornitura, sarà competente in via esclusiva il Foro di Taranto, con esclusione del ricorso all'arbitrato.

Articolo 19

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni di cui all'Articolo 13, D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti loro spettanti in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

L'Amministrazione tratta i dati relativi all'Accordo Quadro ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet www.comune.manduria.ta.it, sezione “Amministrazione Trasparente”.

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

L’appaltatore si impegna alla puntuale osservanza ad alla corretta applicazione del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 10.08.2018, n. 101, in tema di Trattamento dei dati Personali e dichiara di essere direttamente responsabile di eventuali violazioni o comportamenti in violazione delle norme suindicate; dichiara e si impegna, inoltre, a trattare i dati di cui verrà in possesso per il solo fine esclusivo del servizio e ne assicura la custodia nei termini normativi.

Articolo 20

(tracciabilità dei flussi finanziari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, l'Accordo Quadro ed i Contratti di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al

Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 21

(Spese contrattuali e rimborso spese di pubblicazione)

Tutte le spese del presente contratto , inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) sono a totale carico del fornitore. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio dal giorno dell'avvio al termine di scadenza.

Il rimborso delle spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale e su quella Europea in applicazione di quanto disposto dall'art.216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo di € 515,30 (eurocinquecentoquindici/30) sarà effettuato a mezzo bonifico bancario in favore del Comune di Manduria secondo disposizioni impartite dal RUP. In caso di inadempimento l'importo verrà detratto in sede di liquidazione delle fatture emesse in corso di esecuzione del servizio in appalto.

Articolo 22

(Registrazione)

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 23

(Clausola finale)

Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno preso piena conoscenza

di tutte le relative clausole e che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura attuativi o integrativi dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti di Fornitura continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Articolo 24

(Norme Anticorruzione e Codice di Comportamento)

L'appaltatore si impegna alla puntuale osservanza ed alla corretta applicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza, del Comune di Manduria, approvato con Delibera n. 81 del 31.03.2021.

È, altresì, fatto richiamo al codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e quello dei dipendenti del comune di Manduria approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria assunti i poteri della Giunta Comunale n. 79 del 16.05.2019 che costituiscono parte integrante del presente atto ancorché non materialmente allegati. In ottemperanza a quanto dai suddetti codici disposto, gli obblighi di

condotta previsti negli stessi sono estesi anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa appaltatrice.

L'appaltatore garantisce, pertanto, che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione del presente contratto, con i dipendenti del comune di Manduria prendano visione dei codici di cui al comma 1.

La violazione degli obblighi indicati nei sopra richiamati codici di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

RICHIESTO io Segretario Comunale rogante ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD), nel modo seguente:

Roma Pasquale (C.F. RMO PQL 74A03 L049Z) nato a Taranto (TA) il 03.01.1974, in qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Cooperativa Coop. Soc. Domus, con sede in Taranto (Ta), in Piazza Dante n. 5- partita IVA p. iva e cod. fisc. 05000960723, mediante firma digitale rilasciata da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 num. identificativo del certificato (IUT) 24177183, che ha validità sino al 23.05.2023;

Il Responsabile dell'Area 7, Avv. Annamaria Bene, mediante firma digitale rilasciata da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 num. identificativo del certificato (IUT) 22036139, che ha validità sino al 13.11.2023;

Questo atto formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da personale di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli

strumenti informatici.

Io Segretario Comunale appongo la mia firma digitale, rilasciata da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 num. identificativo del certificato (IUT) SIG0000003145187 che ha validità sino al 11.01.2025, dopo le parti ed il loro presenza.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

PER IL COMUNE DI MANDURIA: Avv. Bene Annamaria

PER L'IMPRESA APPALTATRICE: _____

IL SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Eugenia Mandurino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art 6 comma 3 del D.Lgs 179/2012 convertito in legge n. 221/2012 con le modalità di cui al D.Lgs 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI MANDURIA

TARANTO

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

16/12/2022

Progressivo	Data	Oggetto
1413	16/12/2022	PIANO DI INTERVENTO RELATIVO ALL'AZIONE DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE PER I SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - PAC ANZIANI. NOMINA RUP. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CUP SERVIZIO SAD: I71G22000140001- CUP SERVIZIO ADI: I71G22000150001

IMPEGNI DI SPESA						
Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio Codice bilancio N.O.	Fornitore	Descrizione
2022	1355	2022	1	30.763,51 12.04.1 CUP I71G22000150001 CIG 8455770226	DOMUS SocietÃ Cooperativa Sociale	PROGRAMMA NAZIONALE PAC ANZIANI (E144)
2023	1355	2023	1	260.515,15 12.04.1 CUP I71G22000150001 CIG 8455770226	DOMUS SocietÃ Cooperativa Sociale	PROGRAMMA NAZIONALE PAC ANZIANI (E144)
2023	1355	2023	1	47.119,97 12.04.1 CUP I71G22000140001 CIG 8455770226	DOMUS SocietÃ Cooperativa Sociale	PROGRAMMA NAZIONALE PAC ANZIANI (E144)
2022	1355	2022	1	13.184,36 12.04.1 CUP I71G2200014000 CIG 8455770226	DOMUS SocietÃ Cooperativa Sociale	PROGRAMMA NAZIONALE PAC ANZIANI (E144)

Progressivo	Data	Oggetto
1413	16/12/2022	PIANO DI INTERVENTO RELATIVO ALL'AZIONE DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE PER I SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - PAC ANZIANI. NOMINA RUP. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CUP SERVIZIO SAD: I71G22000140001- CUP SERVIZIO ADI: I71G22000150001

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

351.582,99

ACCERTAMENTI DI ENTRATA						
Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio Codice bilancio N.O.	Fornitore	Descrizione
2022	144	2022	0	43.947,87 01.01.2	MINISTERO DELL'INTERNO	CONTRIBUTO STATALE PROGRAMMA NAZIONALE PAC ANZIANI
2023	144	2023	0	307.635,12 01.01.2	MINISTERO DELL'INTERNO	CONTRIBUTO STATALE PROGRAMMA NAZIONALE PAC ANZIANI

TOTALE ACCERTAMENTI DI ENTRATA

351.582,99